PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO 1996

Art. 4

Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 7 NOVEMBRE 1996, N. 569

Versione in vigore dal 10 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996
Estremi	Decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-e-sospensione-di-termini-per-i-soggetti-colpiti-dagli-eventi/art-4-proroga-termini-per-pubblicazione-di-bandi-di-gara-d-appalti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it